

Informativa ALBO regionale Puglia

si porta a conoscenza del Decreto del Presidente dell'Unità di Missione del 18 maggio 2011 che in tema di rimborso delle spese di viaggio per i Segretari comunali ha disposto la revoca delle delibere del C.d.A. nazionale nn. 57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 sulla base della deliberazione nr. 21 del 5 aprile 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, e quindi **i Segretari nei casi di reggenze e supplenze possono essere autorizzati all'uso del mezzo proprio con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa e giammai di vedere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute, anche nel caso in cui tale mezzo risulti lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento.**

Mentre, per quanto concerne le spese di viaggio dovute al raggiungimento delle sedi convenzionate, la deliberazione nr. 9 del 7 febbraio 2011 delle Sezioni riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti ha chiarito che **il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 solleva di fatto il Segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali** ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, dimostrando come tale onere assuma carattere negoziale nelle Convenzioni di Segreteria e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court; di conseguenza le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della Legge 122 del 2010 non comportano l'inefficacia del succitato art. 45. Deve però ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa **deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;** inoltre nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, **attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso** per gli enti; **infine nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione - luogo di lavoro e viceversa.**